



Polizza n.

-

- Allegato Pag. 1

## DEFINIZIONI

**Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato :**

- a) **Assicurato** : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione,
- b) **Assicurazione** : il contratto di assicurazione,
- c) **Azioni di Terzi** : qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (come, a titolo di esempio: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizioni di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, nonché sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto autoveicoli, aeromobili e natanti),
- d) **Certificato di collaudo provvisorio** : il documento attestante l'avvenuto collaudo da effettuarsi nei modi e nei termini previsti dalla legge,
- e) **Committente** : le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera a) e lettera b) della legge quadro 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni,
- f) **Contraente** : il soggetto che stipula l'assicurazione,
- g) **Esecutore dei lavori** : i soggetti di cui all'art.10 della legge quadro 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni, a cui i lavori sono stati dati in affidamento,
- h) **Forza maggiore** : eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro simile,
- i) **Franchigia** : la parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato,
- j) **Indennizzo/Risarcimento** : la somma dovuta dalla Società, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi;
- k) **Luogo di esecuzione delle opere** : il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata in polizza - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
- l) **Opere** : le opere da costruire (Sezione I) o costruite (Sezione II) descritte su ogni scheda di applicazione,
- m) **Opere preesistenti** : opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori,
- n) **Polizza** : il documento che prova l'assicurazione,
- o) **Premio** : la somma dovuta dal Contraente alla Società,
- p) **Scoperto** : la parte di danno espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato,
- q) **Sinistro** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa,
- r) **Società** : l'ASSICURATRICE EDILE Spa.



Polizza n. -

- Allegato Pag. 2

### **SCHEDA DI POLIZZA**

#### **Ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge 109/94 e succ. modificazioni**

#### **1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATA ED OGGETTO DELLA COPERTURA**

Esercente un'Impresa che effettua lavori di:

- a) **Manutenzioni – urbanizzazioni – impianti elettrici – ristrutturazioni di edifici civili / industriali scavi asfaltature – ecc.**

#### **2 - OPERE ED IMPIANTI**

Sono comprese nella presente polizza le opere di valore singolo non superiore a **€ 1.032.910,00** per le quali il Contraente richiede la copertura assicurativa come da punto 7 che segue. Le opere di valore singolo superiore a **€ 1.032.910,00** potranno essere assicurate a condizioni da pattuire preventivamente.

#### **3 - OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI**

La garanzia può essere estesa, sino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato nelle notifiche dei singoli appalti (partita 2) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), a coprire i danni materiali e diretti alle opere preesistenti, causati dalla costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. L'importo massimo assicurabile alla partita 2) è di **€ 500.000,00** per singolo appalto importi superiori potranno essere assicurati a condizioni da pattuire preventivamente.

#### **4 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La garanzia può altresì essere estesa, sino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato nelle notifiche dei singoli appalti (partita 3) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), ad indennizzare i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1) e 2) e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'importo massimo assicurabile alla partita 3) è di **€ 50.000,00** per singolo appalto importi superiori potranno essere assicurati a condizioni da pattuire preventivamente.

#### **5 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – SEZIONE II**

Massimale assicurato per ogni sinistro e per durata di ogni singolo appalto: **€ 500.000,00** importi superiori potranno essere assicurati a condizioni da pattuire preventivamente.

#### **6 - DURATA DEI LAVORI - PROROGA**

La durata massima dei lavori per ciascun appalto è quella stabilita contrattualmente come riportato **dalla "scheda di applicazione"**. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo, con il massimo di 12 mesi, a condizioni da convenire.

#### **7 - NOTIFICA DEI SINGOLI APPALTI**

In occasione di ogni singolo contratto di appalto l'Assicurata si impegna a comunicare alla Società, mediante telefax o altro mezzo con data certa, i seguenti dati:

- generalità del committente
- descrizione dei lavori e loro ubicazione
- importo iniziale dell'appalto, nonché le eventuali somme da assicurare alle partite 2) e 3)
- decorrenza e durata dei lavori

L'efficacia della garanzia inizierà alle ore 24 del giorno di comunicazione o da altra data indicata nella comunicazione.



Polizza n. -

- Allegato Pag. 3

## **8 - PREMIO IMPONIBILE MINIMO ANTICIPATO E REGOLAZIONE PREMIO DEI SINGOLI APPALTI**

Preso atto che il premio della presente polizza è di **€520,00** (di cui **€91,49** per imposte) che varrà come premio minimo anticipato e come tale comunque dovuto alla Società.

In occasione di ogni notifica di appalto la Società provvederà ad emettere appendice di inclusione per il cantiere indicato nella notifica, con le singole coperture richieste.

## **9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Al termine di ogni annualità assicurativa e non oltre 60 giorni dalla stessa, il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare alla Società l'importo definitivo dei lavori.

La Società effettuerà la regolazione premio come segue:

Verrà applicato il tasso previsto al punto n. 10 della presente scheda all'importo delle opere segnalate per singolo appalto; dai prodotti così ottenuti verrà dedotto il premio imponibile minimo anticipato. Il premio imponibile risultante dovrà essere pagato entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente o all'Assicurato il sopra citato conto di regolazione, altrimenti, scaduto detto termine l'assicurazione resterà sospesa ai sensi del disposto dell'art. 1901 C.C.

## **10 - TASSI DI PREMIO IMPONIBILE PER OGNI SINGOLO APPALTO**

Tasso imponibile:

- **1,00 ‰ per opere indicate al precedente punto 1).**

I suddetti tassi sono da applicarsi all'importo totale delle opere assicurate nonché alle somme assicurate alle partite 2) – Opere preesistenti e 3) – Costi di demolizione e sgombero, a cui andranno aggiunte le imposte di legge.

## **11 - SCOPERTI E FRANCHIGIE**

SEZIONE I - Per ogni e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 5.000,00=

SEZIONE II – RCT danni alle cose: € . 2.500=

Si conviene che le franchigie e scoperti sopra indicati saranno a totale carico dell'Impresa Contraente, fermo restando che le stesse saranno anticipate dalla Società all'Assicurato con successiva rivalsa nei confronti della Contraente.

## **12 - VALIDITA' DELLA GARANZIA**

La presente polizza "convenzione" riguarda la totalità dei lavori iniziati dal Contraente durante la validità della medesima e per i quali viene fatta richiesta di copertura alla Società, restando ferma la garanzia fino a compimento dei medesimi, indipendentemente dalla data di scadenza della polizza.

## **13 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata della polizza convenzione è dalle ore 24 del **00.00.0000** alle ore 24 del **00.00.0000** ed a tale scadenza si intende prorogata di un anno e così successivamente, salvo sia stata disdettata da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **SEZIONE I**

**Danni alle opere durante la loro esecuzione  
ai sensi dell'art.30 comma 3 della Legge n.109/94 e successive modificazioni**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, da tutti i rischi di esecuzione che colpiscano in maniera materiale e diretta le opere assicurate, poste nel luogo indicato nella scheda di applicazione per l'esecuzione delle



Polizza n. -

- Allegato Pag. 4

opere durante il periodo di validità dell' assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società consiste in quanto segue :

Opere: per le opere assicurate, nel rimborso per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per la costruzione,

#### **ART. 2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE I**

Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare :

- a) i costi di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui,
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte fermo restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera,
- c) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche,
- d) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo,
- e) i danni di cui deve rispondere l'appaltatore a norma degli Articoli n. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile,
- f) i danni cagionati da azioni di Terzi
- g) i danni da forza maggiore,
- h) danni cagionati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere,
- i) i danni cagionati da errori di progettazione e calcolo,
- l) i danni alle opere ed impianti preesistenti **se non specificate nella "scheda di applicazione"** .
- m) i costi di demolizione e di sgombero **se non specificate nella "scheda di applicazione"**.
- j) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità,
- k) i danni verificatesi durante il periodo di manutenzione.

#### **ART. 3 - SOMMA ASSICURATA – MODALITA' DI AGGIORNAMENTO**

La somma assicurata su ogni scheda di copertura alla partita opere deve corrispondere all'inizio dei lavori all'importo di aggiudicazione dei lavori comprendendo tutti i costi di :

lavori a corpo,  
lavori a misura;  
prestazioni a consuntivo;  
lavori in economia;

**oneri per la sicurezza**, ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione  
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a revisioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive e compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

#### **ART. 4 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE**

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui al punto 7 della scheda di polizza, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

#### **ART. 5 – RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRI INDENNIZZABILI**

**I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistri indennizzabili sono a carico della Società semprechè tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive.**

**I costi inerenti a modifiche, aggiunte, finalizzati alla ricostruzione, verranno riconosciuti nel limite massimo del 10% del danno indennizzabile a termini di Polizza.**



Polizza n. -

- Allegato Pag. 5

**SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**  
**Responsabilità civile durante la costruzione delle opere**  
**ai sensi dell'art.30 comma 3 della Legge n.109/94 e successive modificazioni**

**ART. 6 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

**ART. 7 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato o del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con l'Assicurato e/o con il Contraente e/o con altri soggetti comunque interessati all'esecuzione dei lavori.
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.  
L'assicurazione non comprende:
  - e) i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione 1
  - f) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti **se non specificate nella "scheda di applicazione"**.
  - g) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purchè in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969 n. 990;
  - h) i danni causati da natanti o aeromobili;
  - i) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
  - l) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
  - m) i danni derivati da polvere;
  - n) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - o) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;
  - p) i danni da furto;
  - q) i danni a cose dovuti a vibrazione, nonché i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimenti di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;
  - r) i danni a cavi o condutture sotterranee.





Polizza n. -

- Allegato Pag. 7

d) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere;

e) i difetti di rendimento degli enti assicurati

La società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

f) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

#### **ART. 12 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI**

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

#### **ART. 13 - PERIODO DI COPERTURA**

L'Assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di copertura e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di applicazione e comunque non oltre le ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

Qualora vengano emessi i certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate; in ogni caso l'uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione, agli effetti della copertura assicurativa, equivale a emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In ogni caso, fermo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **ART. 14 - VARIAZIONE DI RISCHIO**

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

#### **ART. 15 - CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE**

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a sei mesi, il contratto assicurativo perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza al diritto dell'indennizzo a norma dell' art. 1898. In ogni caso la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

#### **ART. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE.**

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dell'esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

#### **ART 17 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.





Polizza n. -

- Allegato Pag. 9

terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

#### **ART. 21 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

**Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo, a condizioni, scoperti e franchigie, da definirsi di volta in volta con la Società.**

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **ART. 22 - INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI**

Le pratiche iniziate dalla società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudica le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque modo riconosciuta.

#### **ART. 23 - DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta al rimborso della parte di premio relativo al periodo non corso.

**Resta inteso che tutte le applicazioni precedentemente eseguite avranno valore fino alla fine dei lavori o per eventuali prolungamenti.**

#### **ART. 24 - ONERE DELLA PROVA**

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi o per qualunque altra ragione, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicurato e questi avrà, in seguito l'onere della prova che il danno rientra nelle garanzie di polizza ove intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

#### **ART. 25 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

#### **ART. 26 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ART. 27 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



Polizza n. \_\_\_\_\_

–

- Allegato Pag. 10

**ART. 28 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto salvo quanto previsto dal punto 5) della scheda di applicazione e dall'art.18) lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società.

**ART. 29 - FORO COMPETENTE**

Si rinvia alle norme di legge.

**IL CONTRAENTE**

**ASSICURATRICE EDILE**

Agli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, il contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati

- Art. 9 - Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata;
- Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
- Art. 18 – Denuncia dei sinistri;
- Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia;
- Art. 23 – Danni – facoltà di recesso;
- Art. 24 – Onere della prova;
- Art. 25 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni;
- Art. 29 – Foro competente.

**IL CONTRAENTE**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**  
**sempre operanti**

**1. SCAVO APERTO**

Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a quanto stabilito nella scheda di polizza, misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.

**2. FALDE FREATICHE**

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

**3. STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA**

Sono esclusi i costi:



Polizza n.

-

- Allegato Pag. 11

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche. Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

#### **4. GALLERIE**

Sono esclusi i costi:

1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
3. di pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
4. di consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessaria a seguito di sinistro;
5. per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio risarcibili a termini di legge.

#### **5. ABBANDONO DI FORI**

Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente concessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati.

#### **6. ONERI FISSI**

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni. L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

#### **7. CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA**

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.

#### **8. TRANSITO ED ATTRACCO NATANTI**

Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causate da transito od attracco di natanti in genere.

#### **9. MISURE ANTINCENDIO**

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

E più precisamente almeno n° 2 estintori a polvere da 6 Kg. ogni 400 mq. di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano.

Inoltre, i danni da incendio e da esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

#### **10. LAVORI AEROPORTUALI**

Per la validità della presente polizza dovranno essere operanti le seguenti condizioni:

- a) installazione di contatto continuo con la torre di controllo, in caso di accesso a zone interdette e in caso di particolari esigenze di lavoro;
- b) predisposizione di un accesso separato per i macchinari usati per i lavori;



Polizza n. \_\_\_\_\_

—

- Allegato Pag. 12

c) rispetto delle misure di sicurezza stabilite in contratto o predisposte dal Committente.

**11. FABBRICATI IN ADERENZA**

La Società risponde, nei limiti previsti dalla Sezione II di polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti elencati in polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati solo nel caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che ne compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità. Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto ed il relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

**12. RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATI**

Per il calcolo dell'ammontare dell'indennizzo di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.

L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato.

**13. DANNI A RACCOLTI, BOSCHI, COLTURE**

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante le esecuzioni delle opere.

**14. DANNI PER APERTURA AL TRAFFICO**

L'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito.

**15. ESCLUSIONE ALTERAZIONI TRINCEA**

Nell'attraversamento di corsi d'acqua o nei tratti interessati da falda freatica la Società non risponde per le alterazioni della trincea dovute direttamente o indirettamente all'azione dell'acqua e per i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

**16. ESCLUSIONE DANNI PER APERTURA AL TRAFFICO**

Non sono risarcibili i danni all'opera e a terzi conseguenti a sinistri che trovino origine nella circolazione stradale.

**17. BENI ARTISTICI**

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.

I danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

**18. DANNI AD OPERE O IMPIANTI PREESISTENTI**

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

**IL CONTRAENTE**

**ASSICURATRICE EDILE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_